



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori ASTORRE, FINA, CRISANTI, FRANCESCHELLI,
GIACOBBE e ROJC**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022

Delega al Governo per la promozione del lavoro agile nei piccoli comuni

ONOREVOLI SENATORI. – L'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha messo in luce un fenomeno che da oltre un decennio caratterizza in negativo i nostri piccoli comuni. Lo spopolamento, accompagnato dall'invecchiamento della popolazione e dalla rarefazione delle opportunità di lavoro, con il conseguente diradamento dell'offerta dei servizi essenziali, quali la mobilità collettiva, la sanità, l'istruzione, per citare i più rilevanti, rischia di far disperdere un patrimonio storico, culturale, ambientale, paesaggistico, di tradizioni e costumi che rende l'Italia uno dei Paesi più belli e visitati del mondo.

Il ripopolamento dei piccoli comuni e dei nostri magnifici borghi rappresenta la principale sfida che abbiamo davanti, proprio per non disperdere quelle straordinarie ricchezze che essi custodiscono. E la pandemia, pur con tutti i disastrosi effetti che ha prodotto sul tessuto sociale ed economico del Paese, le centinaia di migliaia di vittime che ha mietuto, può offrire lo spunto per ripensare un modello di rinascita per i piccoli comuni. Comunità con meno di 5.000 abitanti, disseminate lungo la dorsale appenninica e sull'arco prealpino, comprese le isole maggiori, che rappresentano oltre il 70 per cento dei quasi 9.000 comuni italiani, con una popolazione di 11 milioni di cittadini.

La strategia nazionale per le aree interne, ideata e avviata un decennio fa proprio per contrastare la marginalizzazione e il declino, oggi può trovare nel lavoro agile (*smart working*) un ulteriore elemento di forza.

Vivere e lavorare nei piccoli borghi, rafforzando le reti digitali e sfruttando le potenzialità dello *smart working*, è una possibilità tutt'altro che remota e impraticabile.

Il lungo anno di pandemia ha favorito questo processo. Molti lavoratori in regime di *smart working* hanno scelto ed apprezzato il lavoro svolto nel proprio comune natale, contribuendo a un'oggettiva rivitalizzazione dei piccoli centri. Questa inversione di tendenza non solo va colta, ma va resa strutturale. Ed è proprio questa la finalità del presente disegno di legge di delega.

Un disegno di legge finalizzato al ripopolamento dei piccoli comuni, garantendo servizi essenziali e incentivi volti alla migrazione presso i piccoli comuni e promuovendo la valorizzazione del territorio e delle attività locali e artigianali. Inoltre il disegno di legge non si limita alla volontà di ripopolare aree a oggi semiabbandonate, bensì mira a creare un nuovo sistema cittadino grazie all'ausilio della tecnologia. Pertanto, l'obiettivo proposto è di rianimare i borghi grazie alla versatilità che il digitale garantisce: i piccoli comuni come centri innovativi della vita lavorativa di tutti quei lavoratori che sceglieranno, grazie a incentivi pensati per il lungo periodo, di risiedere lontano dalle città metropolitane, favorendo un ambiente « a misura d'uomo ». Scelte con il potenziale di ravvivare il tessuto socio-economico dei borghi, riattivando la filiera locale di beni e servizi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica ai comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, nonché ai comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158.

Art. 2.

(Delega al Governo per la promozione del lavoro agile nei piccoli comuni)

1. Al fine di favorire e incentivare l'incremento, progressivo e permanente, della popolazione nei piccoli comuni, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dell'economia delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, uno o più decreti legislativi finalizzati a disciplinare, promuovere e potenziare il lavoro agile nei piccoli comuni.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riconoscimento di incentivi fiscali e contributivi ai datori di lavoro che promuovono lo svolgimento nei piccoli comuni dell'attività lavorativa in modalità di lavoro agile, per un periodo non inferiore a cinque anni, nonché a quelli che avviano, nei piccoli comuni, progetti di riorganizzazione e riqualificazione degli spazi dell'impresa per

favorire il lavoro condiviso tra lavoratori in lavoro agile, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro;

b) riconoscimento di agevolazioni fiscali e di detrazioni delle spese documentate per favorire l'acquisto e il recupero di immobili abbandonati, nonché per favorirne, per un periodo non inferiore a dieci anni, l'abitazione a un prezzo simbolico e la ristrutturazione, prevedendo altresì, a tali fini, procedure amministrative semplificate da parte delle sovrintendenze locali;

c) riconoscimento di agevolazioni fiscali per favorire l'insediamento di nuovi residenti nei piccoli comuni, con particolare riferimento ai nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 40.000;

d) concessioni di mutui agevolati per gli investimenti necessari a favorire lo sviluppo tecnologico dei piccoli comuni, con particolare riferimento alle attività finalizzate a consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità di lavoro agile;

e) riconoscimento di agevolazioni fiscali e di detrazioni delle spese documentate per garantire e completare la diffusione della rete a banda ultra larga per lo svolgimento nei piccoli comuni dell'attività lavorativa in modalità di lavoro agile;

f) adozione di misure adeguate a facilitare l'accesso dei servizi pubblici essenziali nei piccoli comuni.

Art. 3.

(Procedura per l'adozione dei decreti legislativi)

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronun-

ciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura previsti dalla presente legge, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

€ 1,00